

COMUNE DI CORNAREDO

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

INDICE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

1-Premessa e presupposti del sistema di controllo pag. 3

PARTE II – NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

2-Competenze del Sindaco pag. 3

3-Le competenze degli altri organi di governo pag. 4

4-Pubblicità a Trasparenza delle nomine pag. 4

5-Compiti e funzioni dei rappresentanti del Comune pag. 4

6-Revoca e dimissioni pag. 5

7-Responsabilità e status degli amministratori e degli organi di controllo delle società controllate pag. 5

PARTE III – VERIFICA E CONTROLLO STRATEGICO ED OPERATIVO SULLE AZIENDE PARTECIPATE

8-Ambito di applicazione e modalità di controllo pag. 5

9-Servizio partecipate pag. 6

10-Controllo analogo applicato alle società interamente partecipate dal Comune che gestiscono servizi “in house providing” pag. 7

A) Indirizzi strategici e Piano di Programmazione Annuale

B)Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

C)Sorveglianza sulle prestazioni operative e gestionali

11-Controllo sulle società che gestiscono servizi “in house providing” partecipate da più enti locali con quota di maggioranza e/o potere di controllo in capo al Comune pag.9

12-Controllo sulle società che non gestiscono servizi “in house providing” interamente partecipate o con quota di maggioranza o controllo del Comune pag.10

13-Controllo sulle altre società partecipate pag.10

14-Partecipazione dei Presidenti delle società ai Consigli Comunali pag 11

15-Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica pag.11

16-Omesso invio della documentazione pag.11

17-Revoca pag.12

18-Entrata in vigore pag.12

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Premessa e presupposti del sistema di controllo

Con il presente regolamento il Comune di Cornaredo intende dare attuazione all' articolo 147 - quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale sancisce l'obbligo per l'ente locale di definire secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso.

PARTE II - NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

ART. 2 Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, partecipa personalmente o tramite proprio delegato alle assemblee dei soci ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi che provengono dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco procede con proprio decreto a designare gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo Statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del Codice Civile. Per l'individuazione dei nominativi degli amministratori delle società partecipate, il Sindaco si attiene agli indirizzi previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del Tuel. La designazione portata dal decreto del Sindaco viene recepita nel verbale dell'assemblea dei soci della società partecipata, avente ad oggetto la nomina degli amministratori e sindaci, ai fini degli adempimenti di deposito ed iscrizione al Registro delle imprese.

3. Gli amministratori nominati restano in carica secondo previsione statutaria e del Codice Civile. In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico, in caso di elezioni del Sindaco del Comune di Cornaredo, quale socio titolare della totalità o della maggioranza del capitale sociale, che intervengano prima della scadenza prevista dall'art.2383 del Codice Civile, l'incarico cessa novanta giorni dopo la proclamazione del Sindaco neo-eletto, salvo provvedimento di conferma della nomina da parte di quest'ultimo e nelle modalità citate ai commi precedenti, previa consultazione da parte del neo-Sindaco del Comune di Cornaredo con i Sindaci degli altri eventuali Enti soci.

4. Gli amministratori delle società controllate prima dell'accettazione dell'incarico dovranno dichiarare di avere preso visione del presente regolamento e di condividerne il contenuto in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intendono perseguire il Comune di Cornaredo e gli altri eventuali Comuni soci. In particolare, con riferimento all'espressa previsione di cessazione entro 90 giorni dalla proclamazione del Sindaco neo-eletto del Comune di Cornaredo, quale socio unico o di maggioranza, di cui al capoverso che precede, gli amministratori nominati si impegnano a:

- dichiarare di avere preso visione del presente regolamento;
- dividerne le previsioni in relazione agli scopi;
- nulla pretendere ad alcun titolo nel caso in cui la cessazione avvenga prima della scadenza dell'incarico;

ART.3 Le competenze degli altri Organi di Governo

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nel caso in cui le disposizioni statutarie delle società partecipate prevedano la loro competenza nella nomina, designazione e revoca degli amministratori o dei componenti del collegio sindacale, provvedono in merito con propria deliberazione, fermo restando per il resto quanto stabilito dal precedente art.2.

ART.4 Pubblicità e trasparenza delle nomine

1. La pubblicità della procedura per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è garantita da avviso pubblicato sul sito internet www.comune.cornaredo.mi.it, nonché da comunicazione ai Capigruppo Consiliari e ai presidenti delle Commissioni Consiliari, se costituite. Nell'avviso saranno indicati:

- L'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- I requisiti di carattere generale e la cause di incompatibilità e di esclusione;
- La data di scadenza per la presentazione delle candidature;

ART.5 Compiti e funzioni dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici e strategici stabiliti dal Consiglio Comunale anche se formulati successivamente alla loro nomina.

2. Sono inoltre tenuti ai seguenti adempimenti:

- Riferire al Sindaco, all'eventuale Assessore con delega alle partecipate ed al Presidente del Consiglio Comunale l'esistenza di procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale;
- I membri del Collegio Sindacale, di nomina comunale, sono tenuti a inviare tempestivamente al Sindaco, che ne mette a conoscenza il Consiglio Comunale, relazioni scritte su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo;

ART.6 Revoca e dimissioni

1. Il Sindaco, oppure il Consiglio Comunale o la Giunta nell'ipotesi di cui al precedente art. 3, procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune, qualora si verificasse la mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti di cui all'art.4 e per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate ai Consigli di amministrazione o alle convocazioni consultive con l'Amministrazione comunale e di comportamenti tali da denotare il venir meno del rapporto fiduciario posto alla base della nomina.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, istituzioni, sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Dei provvedimenti Sindacali o della Giunta di revoca e di surroga, nonché delle dimissioni di rappresentanti deve essere data, a cura del Sindaco, tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 7 Responsabilità e status degli amministratori e degli organi di controllo delle società partecipate

1. La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Gli stessi sono responsabili dell'attuazione dell'oggetto sociale, delle direttive espresse dai soci con delibera assembleare e delle previsioni di legge.
2. Qualora il Comune di Cornaredo ritenga che la società controllata non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di budget e/o alle direttive espresse dall'Assemblea, questo può richiedere, ai sensi dell'art.2367 del Codice Civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci della controllata affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse dell'Ente.
3. La mancata esecuzione delle direttive espresse dall'Assemblea e/o il mancato rispetto del programma di budget può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatto salvo la produzione di idonei atti giustificativi.

PARTE III – VERIFICA E CONTROLLO STRATEGICO ED OPERATIVO SULLE AZIENDE PARTECIPATE

ART. 8 Ambito di applicazione e modalità di controllo

1. La presente sezione disciplina le modalità di controllo strategico ed operativo sulle società a capitale interamente pubblico, nonché sulle società a capitale misto pubblico/privato, sulle aziende

speciali (di cui all'art. 114 del TUEL) e sugli altri organismi partecipati, che forniscano o meno servizi pubblici e strumentali nel territorio comunale. Le tipologie di controllo applicate sono:

- Controllo analogo, applicato alle società interamente partecipate dal Comune di Cornaredo che gestiscono servizi “in house providing”, inteso come un’attività di monitoraggio pari a quella svolta istituzionalmente dall’Ente in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali e strumentali e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di tipo economico-patrimoniale e di qualità erogata e percepita dai clienti/utenti dei servizi disciplinati dal successivo art. 10, lettere A), B) e C);
- Controllo sulle società che gestiscono servizi “in house providing” a partecipazione maggioritaria o comunque controllate dal Comune di Cornaredo, disciplinato dal successivo art.11;
- Controllo sulle società, le aziende speciali e gli altri enti a partecipazione totale o maggioritaria o comunque controllate dal Comune di Cornaredo che non gestiscono servizi “in house providing”, disciplinato dal successivo art.12
- Controllo sulle altre società, aziende speciali e altri enti partecipati, disciplinato dal successivo art.13.

2. Le diverse tipologie di controllo vengono esercitate sulla base delle informazioni di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse.

ART. 9 Servizio partecipate

1. L’Ente assegna responsabilità e definisce forme e contenuti del Servizio partecipate, la cui esatta collocazione all’interno dell’apparato amministrativo è stabilita dalla struttura organizzativa del Comune. In particolare spetterà alla Giunta disciplinare l’assetto organizzativo specifico del Servizio partecipate, del quale potranno far parte, anche transitoriamente o per specifici progetti o attività, uno o più esperti esterni in qualità di supporto al servizio medesimo.

2. Il Servizio partecipate costituisce il punto di raccordo tra l’Amministrazione comunale e gli organi societari nonché tra le diverse aree comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società partecipate dall’Ente e gli organi gestionali delle predette società.

3. Il Servizio partecipate cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l’invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e vigila sul controllo delle norme vigenti in materia societaria.

4. Il Servizio partecipate offre supporto agli organi politici nell’elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art.10, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti di cui sopra con le aziende e predisponendo periodi report di analisi sull’andamento delle società.

5. Il Servizio partecipate, inoltre:

- è di supporto a eventuali commissioni e comitati, anche temporanei, istituiti per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'*in-house providing*;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la aziende partecipate dall'Ente;
- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web www.comune.cornaredo.mi.it dedicata ai servizi pubblici locali ed in particolare alla pubblicazione dei dati obbligatori per legge e di ogni altra informazione utile;

ART. 10 Controllo analogo applicato alle società interamente partecipate dal Comune che gestiscono servizi “in house providing”

A) Indirizzi strategici e Piano di Programmazione Annuale

1. In corso d'anno sono previste due verifiche (entro il 15 luglio per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno, ed entro il 15 ottobre per il periodo compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre) nelle quali le società che gestiscono servizi “in house providing” rendicontano all'amministrazione comunale l'andamento degli obiettivi e la situazione economico finanziaria in corso secondo modalità operative da concordare. Dopo la fine dell'esercizio, la stessa rendicontazione già svolta in forma intermedia viene ripetuta dalle società controllate con riferimento all'intero anno precedente ed in maniera conclusiva entro il 20 marzo e delle relative risultanze viene data evidenza all'interno del rendiconto del Comune. Con la successiva approvazione, entro il 30 settembre, del bilancio consolidato dell'Ente, si conclude infine anche la verifica sul risultato economico di esercizio.

2. A seguito di consultazioni tra l'Ente e le predette società e sulla base dell'analisi dei documenti di cui al comma precedente, all'interno del DUP che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio per il successivo iter di approvazione che si conclude con l'adozione del Bilancio dell'Ente, il Consiglio Comunale delibera i seguenti indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società controllate:

- indirizzi economico-patrimoniali, di investimento e sviluppo;
- Indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali e su altre materie nelle quali l'Ente intenda o sia tenuto a fornire indicazioni o effettuare controlli.

3. Sulla base di tali indirizzi le società controllate trasmettono all'Amministrazione Comunale la proposta di Piano di Programmazione Annuale per l'anno successivo. Sono fatti salvi termini più brevi eventualmente previsti dagli statuti o dai contratti di servizio delle società.

4. Il Piano di Programmazione Annuale delle aziende è il documento di riferimento attraverso il quale le società attuano le strategie emanate dall'amministrazione e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie e valutarne chiaramente il contenuto.

5. E' composto almeno dai seguenti documenti:

- Budget economico (eventualmente elaborato per centri di costo analitici), con le modalità preventivamente concordate con il Servizio partecipate;
- Programma degli investimenti, indicando i relativi strumenti di finanziamento e prospetto riepilogativo degli investimenti distinti per tipologia;
- Eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito;
- Piano annuale delle assunzioni;
- Piano degli Obiettivi

6. Il Piano degli Obiettivi è un documento che riporta la traduzione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio in obiettivi operativi concordati con le società attraverso eventuali incontri di coordinamento con il team di lavoro costituito dai soggetti individuati in seno al Servizio partecipate. Il Piano deve essere accompagnato da una relazione descrittiva degli obiettivi.

7. Prima dell'approvazione del Bilancio del Comune di Cornaredo, in seguito ad eventuali incontri di coordinamento con le società, la Giunta Comunale approva il Piano della Programmazione Annuale per l'anno successivo.

8. Tutti i termini di cui al presente articolo potranno essere rideterminati in ragione di esigenze particolari da stabilire a cura della Giunta Comunale.

B) Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art.8 punto 1, al Servizio partecipate dovrà essere trasmessa, da ciascuna società partecipata e nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito. In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a)Controllo economico per singolo servizio gestito, con la stessa cadenza temporale prevista per le verifiche periodiche di cui al precedente comma 1.

Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

b)Controllo sulla qualità dei servizi:

- Analisi dei reclami con cadenza annuale, da rendersi entro il 20 marzo con riferimento all'esercizio precedente;
- Analisi di *Customer Satisfaction* con cadenza annuale, da rendersi entro il 20 marzo con riferimento all'esercizio precedente;
- Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi con cadenza annuale, da rendersi entro il 20 marzo con riferimento all'esercizio precedente.

2. Tutti i dati rilevati sulle attività delle aziende del gruppo pubblico locale potranno essere oggetto di analisi di *benchmarking*.

C) Sorveglianza sulle prestazioni operative e gestionali

1. Si esplica attraverso specifiche verifiche eventualmente svolte anche presso le sedi operative e/o amministrative svolte dal Servizio partecipate e anche attraverso la nomina da parte dell'Amministrazione di esperti tecnici esterni, sulle attività gestionali svolte dalle società partecipate e sui risultati prestazionali delle stesse.

2. La frequenza e la modalità di attuazione delle verifiche avanti indicate dovranno formare oggetto da parte del Servizio partecipate di un programma operativo preventivo sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale preventivamente concordato tra il Servizio partecipate e i referenti gestionali dell'azienda che dovranno partecipare attivamente all'audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa al fine di garantirne il buon esito:

a) Verifiche economico patrimoniali:

- Modalità di definizione e calcolo degli indicatori;
- Gestione delle informazioni che alimentano il sistema di reporting;
- Modalità di attribuzione dei costi indiretti sui centri di costo analitici;

b) Verifiche sulla qualità dei servizi:

- Modalità di gestione dei reclami;
- Rispetto dei parametri delle carte di servizio e gestione, di concerto con i responsabili della società partecipata, di eventuali criticità al fine di prevenire l'insorgere di contestazioni-diffide-sanzioni.

3. Qualora lo ritenesse necessario, il Sindaco (o suo delegato) potrà richiedere e acquisire copia di atti o documenti relativi all'attività delle società ed assoggettare le società stesse ad ulteriori ispezioni e controlli.

4. Ogni verifica si concluderà con la redazione da parte dell'auditor di un verbale sottoscritto tra le parti che illustra i riscontri effettuati e con la predisposizione di una relazione di commento a cura del Servizio partecipate, tendente a mettere in evidenza richieste di chiarimenti e/o azioni da attuare per garantire il miglioramento continuo dell'attività.

ART. 11 Controllo sulle società che gestiscono servizi "in house providing" partecipate da più enti locali con quota di maggioranza e/o potere di controllo in capo al Comune

1. Il presente articolo disciplina le modalità di controllo da adottare nel caso di società "in house providing" partecipati contemporaneamente dal Comune di Cornaredo con quota di maggioranza e/o di controllo e da altri Enti Locali.

2. Gli indirizzi strategici di tali Società partecipate ed il relativo controllo andranno esercitati – nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa- attraverso l'azione coordinata dei soci e le decisioni assunte in base al criterio della maggioranza e del peso dei singoli soci nel capitale. A tal fine è facoltà dei Comuni soci costituire un'apposita Commissione per il Controllo Analogo, con la eventuale possibilità di individuare un Ente capofila di tale commissione.

3. Il controllo operativo riguardante i servizi affidati direttamente dal Comune di Cornaredo alla Società da esso partecipata, sarà invece esercitato sulla base degli indirizzi già espressi nell'art.10 del presente Regolamento, e comunque nelle modalità ritenute più opportune.

4. Qualora gli altri Comuni soci (o l'eventuale Commissione per il Controllo Analogo) lo ritenessero necessario, il Comune di Cornaredo si adopererà comunque per mettere a conoscenza degli stessi le modalità di controllo e verifica adottate.

ART. 12 Controllo sulle società che non gestiscono servizi “in house providing”interamente partecipate o con quota di maggioranza o controllo del Comune

1. Le disposizioni di cui al precedente art.10 si applicano anche alle società, aziende speciali e altri organismi interamente partecipati o con quota di maggioranza o controllo da parte del Comune che non gestiscono servizi “in house providing”.

ART. 13 Controllo sulle altre società partecipate

1. Il presente articolo disciplina le modalità di controllo sulle società, aziende speciali ed altri organismi partecipati dal Comune di Cornaredo diversi da quelli trattati negli articoli precedenti.

2. Le società, aziende speciali ed altri organismi di cui al presente articolo dovranno trasmettere all'Amministrazione Comunale il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

3. Il controllo sulle società, le aziende speciali e gli altri organismi partecipati di cui al presente articolo viene effettuato attraverso i seguenti passaggi:

- Definizione degli obiettivi da perseguire all'interno del DUP, il cui iter ha inizio entro il 31 luglio con la relativa presentazione al Consiglio da parte della Giunta;
- Per le società, le aziende e gli altri organismi partecipati dal Comune in misura superiore al 10% del capitale sociale, rilevazione dei risultati conseguiti all'interno del rendiconto dell'Ente, previa eventuale richiesta alla società partecipata di produrre evidenza degli obiettivi raggiunti, e chiusura dei controlli sull'andamento economico della gestione in sede di approvazione entro il 30 settembre del bilancio consolidato;
- Per le società, le aziende e gli altri organismi con partecipazione del Comune in misura non superiore al 10% del capitale sociale, i controlli sulla gestione e sull'andamento economico vengono rilevati in sede di approvazione entro il 30 settembre del bilancio consolidato;

Controlli di carattere più specifico e puntuale, eventualmente accompagnati anche da verifiche infrannuali, potranno essere previsti per situazioni particolari, quali per esempio società, aziende speciali o altri organismi partecipati in perdita oppure in presenza di elementi di significativa criticità nei servizi prestati.

ART. 14 Partecipazione dei Presidenti delle società ai Consigli Comunali

1. I legali rappresentanti o loro delegati delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.
2. Qualora impossibilitati a partecipare, sarà loro cura far pervenire apposite relazioni se richieste dai competenti organi comunali.

ART. 15 Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

1. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali e strumentali e, in generale, le aziende soggette a controllo analogo da parte del Comune adottano specifici regolamenti sulle seguenti materia:

- Gare per l'approvvigionamento di beni e servizi e per i lavori;
- Assunzione del personale;

2. Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, in particolare di quella espressamente riferita alle società partecipate, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e par condicio.

3. Il regolamento delle assunzioni dovrà tener conto dei principi dettati dalla normativa pubblica in materia, in particolare di quella eventualmente riferita espressamente alle società partecipate, e dovrà comunque assicurare che le assunzioni di personale siano svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

4. Le aziende provvederanno ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e invieranno qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.

5. Le aziende di cui al precedente comma 1 provvedono inoltre a dare corretta e puntuale attuazione anche a tutti gli altri adempimenti imposti loro dalla normativa europea, nazionale e regionale (es.: anticorruzione, trasparenza, codice etico, etc.). Il Servizio Partecipate, con il supporto degli altri eventuali uffici comunali preposti negli specifici ambiti di attività, effettua in proposito verifiche periodiche con cadenza almeno annuale.

6. Il Comune di Cornaredo promuoverà scambi di informazioni e buone pratiche tra il Comune e le aziende, nonché tra le aziende stesse.

ART. 16 Omesso invio della documentazione

1. Qualora le aziende che gestiscono servizi pubblici locali o servizi strumentali affidati "in house providing" non trasmettano immotivatamente la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione del controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi, l'Amministrazione Comunale, dopo aver esperito ogni ulteriore tentativo, provvederà ad accertare le responsabilità degli amministratori e a porre in essere le azioni ritenute opportune.

ART. 17 Revoca

1. L'Amministrazione Comunale, venuti meno i presupposti per l'affidamento del servizio *in-house providing* ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.267/2000 e successive mm. e ii., valuterà la necessità di revocare il servizio stesso.

ART. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.